

COMUNE DI ORSAGO
Provincia di Treviso

P.I.

Elaborato

Scala

Data

marzo
2024

REGISTRO CONSUMO SUOLO

ADOTTATO con
D.C.C. n. 33 del 30.11.2020

APPROVATO con

PROGETTISTA
Arch. Dino De Zan

VALUTAZIONE AMBIENTALE
Urbanista Marco Carretta

DIRETTORE TECNICO
Arch. Marco Pagani



SINDACO
Fabio Collot

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rolando Fontan

d'recta
urban management
via Ferrovia, 28 - 31020 San Fior -TV-
t. 0438.1710037 f. 0438.1710109
e-mail: info@d-recta.it - www.d-recta.it



CODICE ELABORATO
DR20130046UZR00XC010

Il Registro del consumo di suolo, ai fini dell'applicazione della L.R.14/2017, è istituito verificare il rispetto della quantità massima di consumo di suolo ammesso per il Comune di Orsago stabilita dalla Regione con DGR n. 668 del 15/05/2018 è pari a 6,44 ettari.

Sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della LR 14/2017 ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale:

- gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata;
- gli interventi di cui agli articoli 5 e 6, con le modalità e secondo le procedure ivi previste;
- i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante";
- gli interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- gli interventi di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche", le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal presente Capo;
- gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), nei piani di area e nei progetti strategici di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.

